

CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CASSETTA
DELL'ACQUA E GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ACQUA
ALLA SPINA IN DIANO MARINA

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di gennaio,

TRA

Il Comune di DIANO MARINA, con Sede Legale in P.za Martiri della Libertà n.3 P.IVA/C.F.: 00247790082, rappresentato dalla D.ssa Lorella Iacono in qualità di Funzionario Responsabile del Settore 4°, di seguito denominato "Comune"

E

la ditta GRUPPO ARGENTA S.p.A. con Sede Legale in Via Fanti n.2 Reggio Emilia C.F. e P.IVA 01870980362, rappresentato da:

-Giacobbe Carlo, nato a Roma (RM) il 15/07/1973 , C.F.: GCBCRL73L15H501S, PROCURATORE

-Mognato Matteo Antonio, nato ad Alessandria il 28/12/1977,C.F.: MGNMTN77T28A182Z, PROCURATORE

di seguito denominato "Concessionario"

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale di Diano Marina, con deliberazione G.C. n. 37 del 15.03.2021 al fine di implementare servizi ai propri cittadini, e nel contempo, ridurre la produzione di rifiuti derivanti dagli imballaggi in PET dell'acqua, ha inteso far predisporre sul proprio territorio comunale l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di acqua naturale depurata, microfiltrata, refrigerata e gassata, prelevata dall'acquedotto pubblico, denominato "Casetta dell'acqua";
- a tale scopo l'Amministrazione Comunale ha espletato idonea indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento per individuare un operatore che possa agire sul territorio a precise condizioni di prezzo garantito e servizio, e preso atto della mancanza di offerte ha poi contattato direttamente il Gruppo Argenta S.p.A., per la concessione di area pubblica per fornitura e installazione di una casetta dell'acqua in Diano Marina – Via S.Caterina da Siena e servizio di distribuzione automatica di acqua alla spina, concedendo a titolo gratuito alla società aggiudicataria l'utilizzo di suolo pubblico, all'uopo individuato, per l'intera durata dell'appalto prevista in ANNI CINQUE, decorrenti dalla messa in opera della struttura e prorogabili di ulteriori tre anni;
- il luogo di installazione del distributore dell'acqua è facilmente raggiungibile e visibile dai cittadini ed inoltre è servito da ampio parcheggio auto;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune affida al Concessionario il servizio di distribuzione automatica di acqua alla spina e lo autorizza ad installare e gestire su idonea struttura preesistente, situata in Via S.Caterina da Siena, un distributore automatico di acqua alla spina, naturale refrigerata e gassata refrigerata. Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per l'intero anno solare. Non potrà essere interrotta l'erogazione del servizio se non per cause di forza maggiore (lavori su rete idrica che obbligano alla sospensione della fornitura, ecc.).

La struttura dovrà essere realizzata secondo quanto indicato nel progetto tecnico che deve essere approvato dai competenti uffici e conservato in atti e che qui si intende integralmente riportato. Eventuali variazioni al progetto tecnico, dovranno essere obbligatoriamente approvate dall'Amministrazione Comunale e potranno essere valutate soltanto se ritenute ulteriormente migliorative rispetto a quanto proposto e offerto dal concessionario.

La struttura, prima dell'avvio, dovrà essere autorizzata dall'A.S.L. competente, con idoneo provvedimento e/o S.C.I.A. ove richiesto.

L'impianto dovrà essere realizzato secondo la normativa tecnica vigente, i cui componenti dovranno essere marchiati CE e nello specifico dovrà essere conforme alle disposizioni del Ministero della Salute.

ART.2

Il Concessionario si impegna ad installare e rendere funzionante il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita diretta al consumatore finale entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente atto. Il succitato termine potrà eventualmente essere motivatamente prorogato.

ART.3

La struttura ed il distributore di acqua alla spina sono beni strumentali di proprietà del Concessionario che ha l'obbligo di curarne la manutenzione e la buona tenuta estetica, nonché la pulizia e disinfezione degli stessi e della piattaforma su cui insistono, anche nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid-19.

Con idonea cadenza dovranno essere predisposti gli interventi manutentivi occorrenti (che saranno poi indicati in apposito registro) e almeno due analisi microbiologiche e una chimica annuali.

ART.4

Il Concessionario si impegna a vendere l'acqua al prezzo di € 0,05 (diconsi CINQUE centesimi di euro) al litro come da offerta prodotta. Il pagamento potrà avvenire con moneta e con idonea card/chiavetta elettronica ricaricabile, dotata di App Argenta.

ART.5

Il Concessionario, previa specifica istanza al Comune, nel caso in funzione di comprovati incrementi dei costi di gestione del servizio, dal secondo anno di conduzione dello stesso può richiedere una revisione del prezzo offerto SOLO per espresse previsione di legge e con idonea motivazione.

ART.6

L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del Concessionario, a fronte dei costi di esercizio sostenuti. Tutti gli oneri fiscali conseguenti l'erogazione e la contabilizzazione dell'acqua sono a carico dello stesso, nonché tutte le responsabilità fiscali conseguenti.

ART.7

L'area per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione viene concessa in uso gratuito ed esclusivo per l'attività di cui al presente atto ed è limitata alla superficie preesistente. La concessione ha durata di anni CINQUE, decorrenti dalla messa in esercizio della struttura. Al termine dei cinque anni, la concessione potrà essere rinnovata per altri TRE ANNI, previa espressione di volontà da parte sia del Comune che del Concessionario da indicare prima della scadenza della concessione.

L'area viene concessa già munita di basamento e con i relativi sotto servizi, quali: l'energia elettrica, l'acqua e sifone per lo scarico.

Sono a carico del Comune di Diano Marina la fornitura e il pagamento delle utenze elettriche e a carico del concessionario l'utenza dell'acqua potabile.

Il concessionario, è inoltre esonerato dal pagamento canone unico patrimoniale.

ART.8

E' obbligo del Concessionario munirsi di licenze o autorizzazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART.9

Gli oneri per la fornitura ed installazione della "Casetta dell'acqua", in struttura amovibile completa di sistema di erogazione di acqua microfiltrata refrigerata naturale e gassata, nonché la messa in esercizio del distributore sono a carico del Concessionario.

Il Concessionario realizza a propria cura tutti i lavori nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria e il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. Sono a carico del Concessionario tutti gli obblighi derivanti da quanto dallo stesso dichiarato nell'offerta tecnica presentata, che costituisce obbligazione contrattuale vincolante.

In particolare, sono a carico del Concessionario:

- Stoccaggio bombole e servizio riempimento CO2;
- Pulizia e manutenzione della struttura e dell'impianto (compresa la sostituzione di filtri e lampade UV, la sanitizzazione dell'impianto, in particolare del beccuccio di erogazione, tarature, pulizia area in concessione da eventuali rifiuti provenienti dall'uso da parte di utenti e tecnici della "Casetta dell'Acqua");
- Installazione di idoneo sistema di illuminazione onde prevenire atti vandalici alle strutture e all'area circostante;
- Assistenza per eventuali guasti secondo quanto indicato nell'offerta tecnica;
- Realizzazione e mantenimento piano di autocontrollo HACCP, manutenzione periodica, come indicato nell'offerta;
- Analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, effettuate con cadenza in base al Piano di autocontrollo interno, secondo quanto indicato nell'offerta;
- Comunicazione all'A.S.L. dell'avvenuta installazione del distributore, fornendone copia al Comune, e trasmissione della documentazione richiesta;

- Obblighi fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (SCIA) per somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici;
- Ritiro dell'incasso;
- Obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del libro dei corrispettivi e il relativo versamento dell'IVA sugli introiti;
- Grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del Comune, numero telefono per assistenza tecnica;

Sono in particolare a carico del concessionario:

- le spese per acqua potabile, imposte varie, ecc. (laddove previsto);
- il materiale di consumo (filtri, sale, ecc., co2) per garantire il servizio;
- la sostituzione di ogni componente non più efficiente;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche a seguito di eventi imprevedibili e atti vandalici
- il controllo dei componenti elettrici da parte di ente accreditato con cadenza biennale
- la pulizia e il decoro dell'area circostante la casetta dell'acqua.

Rimane facoltà del Comune di Diano Marina, verificare in ogni momento, il rispetto degli obblighi di cui sopra previo la presentazione d'idonea documentazione e l'esecuzione di sopralluoghi all'impianto.

ART.10

Il Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza del distributore, con comunicati stampa, volantini, opuscoli, sito internet e qualsiasi altra forma pubblicitaria. Il Concessionario renderà disponibile al Comune del materiale informativo, facilmente personalizzabile da parte del Comune, utile per la promozione del distributore.

ART.11

Il predetto servizio potrà essere integrato con un distributore automatico di snack e bibite con vendita Card.

I prezzi degli stessi sono stabiliti dal concessionario e sono liberi da ogni condizione contrattuale.

I predetti impianti aggiuntivi dovranno poi essere autorizzati secondo le disposizioni di legge vigenti e quanto sopra esposto sotto il profilo di ordine generale.

Rimane facoltà del concessionario proporre successivamente eventuali incrementi dei servizi, previo parere favorevole insindacabile del Comune di Diano Marina.

Sulla base di positivo riscontro del servizio di cui alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di incrementare i distributori di acqua alla spina in altre zone del territorio comunale, in accordo con il Concessionario ed ai medesimi patti, condizioni, servizi e prezzi di cui alla presente convenzione.

ART.12

Al termine della concessione o in caso di recesso anticipato, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto ad alcun rimborso, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa ad esclusione dei lavori eseguiti dal Comune.

ART.13

Il Concessionario si assume direttamente ogni rischio derivante dallo svolgimento dell'attività, sollevando il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità penale, amministrativa, ambientale e civile derivante dallo svolgimento dell'attività, mediante sottoscrizione, presso una compagnia di primaria importanza, di adeguata polizza di assicurazione, a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente atto. Il Concessionario per l'attività di cui alla presente convenzione ha trasmesso al Comune copia della polizza assicurativa.

ART.14

La presente concessione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora, qualora si determinino le violazioni:

- non venga garantita la continuità del servizio, oltre 20 giorni/anno, fatte salve cause a lui non imputabili (interruzioni delle forniture, ecc.);
- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'A.S.L. o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- non vengano presentate le richieste per l'inizio dell'attività e non vengano installati gli impianti entro i termini di cui sopra;
- venga somministrata acqua adulterata o comunque non conforme alle disposizioni in materia di igiene e salute pubblica;
- non vengano rispettati gli obblighi contrattuali e gli impegni inerenti il prezzo di vendita di cui sopra.

Fatte salve violazioni riconducibili ad evidenti azioni di truffa e/o, interruzioni immotivate del servizio e pericoli alla pubblica salute, che determinano l'immediata sospensione e successiva decadenza del servizio, le altre violazioni di cui sopra comportano la decadenza del servizio alla terza contestazione formale nei confronti del concessionario.

La decadenza è dichiarata con successivo provvedimento del Responsabile del servizio di competenza, previa diffida, a cui possono seguire memorie scritte a giustificazione dei fatti entro 10 giorni dalla stessa, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione Comunale di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni; ne consegue la diffida a rimuovere i propri impianti entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica recesso del contratto.

Non sono considerati violazioni del servizio l'interruzione dell'erogazione per cause a lui non imputabili (fermo delle utenze, atti vandalici, ecc.).

ART.15

Il referente del Concessionario cui il Comune farà riferimento per ogni comunicazione di carattere operativo (segnalazioni, malfunzionamenti, necessità di intervento e/o manutenzione, ecc.) sarà il Sig. Davide Baldassarre - e-mail: davide.baldassarre@selecta.com
Referente del Comune è il responsabile unico del procedimento.

ART.16

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione fannocarico al concessionario, senza diritto di rivalsa.

ART.17

Rimane facoltà del Sindaco del Comune di Diano Marina, in caso di potenziale pericolo alla pubblica incolumità sospendere il servizio, senza che il concessionario possa vantare crediti e/o azioni di rivalsa nei confronti del Comune di Diano Marina. Lo stesso concessionario rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune in caso di interruzione di servizio per interruzione delle utenze (acqua, energia elettrica) e /o altre cause esterne.

ART. 18

Qualora tra le parti dovessero sorgere contestazioni, dispute e divergenze nell'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, ciascuna potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, dispute o divergenze precisandone la natura e l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza. Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Imperia.

ART. 19

La presente convenzione, redatta in due originali ad unico effetto sarà impegnativa per le parti a seguito della sottoscrizione da parte del Concessionario.

Al presente contratto viene dato un valore presunto di euro 30.000,00. Per importi inferiori ad euro 40.000 si applica la condizione dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 senza obbligo di registrazione.

Il Presente contratto è composto da n° 6 pagine compresa la presente firmato e sottoscritto in ognuna senza riserva alcuna.

Vale la condizione di registrazione in caso d'uso, secondo i disposti del Codice Civile

Diano Marina, li 11.01.2022





PER IL CONCESSIONARIO: Dr.Giacobbe Carlo _____

Dr. Mognato Matteo Antonio _____

PER IL COMUNE: D.ssa Lorella Iacono _____

L. RESPONSABILE DEL 4° SETTOR
D.ssa Lorella Iacono





| | | |
|------------------------|-------|---------------|
| NON SCALARE IL DISEGNO | | REVISIONE |
| FINTURA: | | |
| TITOLO: | | |
| N. DISEGNO | scala | 1:20 |
| 1 | | |
| | | A3 |
| | | FOGLIO 1 DI 1 |